



Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli

# PROVVEDIMENTO 100 GG.

*A.C. 1456*

*in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale*

**SCHEDA DI LETTURA**

## INDICE

NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA (ARTICOLI 1, 2 E 3)	Pag.	1
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITALE SOCIALE (ARTICOLO 6)	"	5
NUOVE REGOLE SULLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI BREVETTUALI PER INVENZIONI INDUSTRIALI (ARTICOLO 7)	"	6
SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI NUMERAZIONE E BOLLATURA DI ALCUNI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI (ARTICOLO 8)	"	7
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO (ARTICOLO 9)	"	8
RAPPRESENTANZA DEI CONTRIBUENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI TRASMESSI A DISTANZA (ARTICOLO 10)	"	8
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (ARTICOLO 11)	"	9
GESTIONE UNITARIA DELLE FUNZIONI STATALI IN MATERIA DI GIOCHI, FORMAZIONE DEL PERSONALE E TRASFERIMENTO AI COMUNI DI BENI IMMOBILI (ARTICOLO 12)	"	9
SOPPRESSIONE DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE (ARTICOLI 13-17)	"	10
TREMONTI-BIS (ARTICOLI 4 E 5)	"	12

## NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA (ARTICOLI 1, 2 E 3)

### 1. AMBITO SOGGETTIVO: I DATORI DI LAVORO

Sotto il profilo soggettivo, al programma di emersione possono aderire gli imprenditori e i titolari di reddito autonomo che in passato abbiano fatto ricorso a lavoro irregolare, non assolvendo, in tutto o in parte, agli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale, e i lavoratori delle imprese che partecipano al programma di emersione.

L'ambito applicativo è decisamente ampio, in quanto ai fini della fruizione dell'agevolazione non rileva la veste giuridica del contribuente: pertanto possono accedere ai benefici sia l'imprenditore individuale sia una società di persone o di capitali nonché un ente non commerciale o una società di cui all'articolo 87, primo comma, lettere *c)* e *d)* del Tuir.

Per quanto riguarda i titolari di reddito di lavoro autonomo deve trattarsi, esclusivamente, di soggetti che svolgono un'attività artistica o professionale in modo abituale ancorché non esclusivamente, eventualmente anche in forma associata.

Le agevolazioni possono essere accordate anche ai contribuenti che non hanno mai dichiarato in passato alcun reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

### 2. AMBITO SOGGETTIVO: I LAVORATORI

Nella categoria dei lavoratori "regolarizzabili" rientrano i soggetti utilizzati a tempo determinato o indeterminato, eventualmente anche nell'ambito di un rapporto che non prevede la subordinazione: possono dunque essere destinatari delle disposizioni in commento anche i soggetti la cui opera è qualificabile nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono invece tassativamente esclusi dalla regolarizzazione le prestazioni effettuate dai titolari di reddito di lavoro autonomo professionale e occasionale e i familiari e gli altri soggetti contemplati negli articoli 62, comma 2, e 50, comma 6-*bis* del Tuir, rispettivamente previsti per l'ambito del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

### 3. IL PROGRAMMA DI "EMERSIONE": IL TRIENNIO AGEVOLATO

La partecipazione al piano di emersione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre 2001, di un'apposita "dichiarazione di emersione". Il dichiarante avrà immediato accesso ad uno speciale regime fiscale e previdenziale, consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva sull'incremento di imponibile dichiarato per il triennio rappresentato dal periodo d'imposta di presentazione della dichiarazione e dei due successivi.

L'imposta dovuta, sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Irap, è pari:

- al 10% per il primo periodo di imposta;
- al 15% per il secondo periodo di imposta;
- al 20% per il terzo periodo di imposta.

Tenendo conto che l'incremento di reddito "agevolabile" non può comunque superare il triplo del costo del lavoro emerso, occorre rammentare che per il secondo e il terzo periodo di imposta devono essere considerate le eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso (incidenti sul predetto limite massimo di incremento reddituale agevolabile).

L'incremento di imponibile fiscale è escluso dal reddito complessivo e tassato separatamente, risultando di conseguenza irrilevante ai fini delle addizionali all'IRPEF.

L'incremento dell'imponibile dichiarato si determina attraverso il confronto tra il reddito del periodo d'imposta di riferimento e quello dichiarato per il periodo immediatamente precedente (es.: 2001 su 2000, per l'incremento relativo al 2001; 2002 su 2001, per l'incremento relativo al 2001, e via dicendo).

L'esempio che segue è formulato tenendo conto dell'emersione di un solo lavoratore per un costo pari a 20.000 euro e di un reddito di 27.000 euro dichiarato per il periodo d'imposta 2000.

Periodo d'imposta	Reddito periodo di riferimento	Reddito periodo precedente	Differenza	Tetto reddito agevolato	Reddito agevolato	Reddito non agevolato	Imposta sostitutiva
2001	50.000	27.000	23.000	60.000	23.000	27.000	2.300
2002	180.000	50.000	130.000	60.000	60.000	120.000	9.000
2003	60.000	180.000	---	60.000	---	60.000	---

\* Valori espressi in euro

Uno speciale regime fiscale e previdenziale è previsto anche per i lavoratori delle imprese che aderiscono al programma di emersione.

Per il futuro il regime fiscale di favore consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi di lavoro emersi, oggetto di tassazione separata, con un'aliquota pari al:

- 6% per il primo anno;
- 8% per il secondo anno;
- 10% per il terzo anno.

### 3.1 Il programma di "emersione": il triennio agevolato ai fini previdenziali

Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi, conseguentemente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva dovuta in ragione:

- di un'aliquota dell'8% per il primo periodo;
- di un'aliquota del 10% per il secondo periodo;
- di un'aliquota del 12% per il terzo periodo.

Queste aliquote sono sostitutive unicamente dei contributi dovuti relativamente ai redditi di lavoro emersi: sono quindi dovuti per intero gli eventuali contributi relativi alla posizione previdenziale propria degli imprenditori o dei professionisti in relazione all'incremento reddituale dichiarato.

In virtù di tale contribuzione sostitutiva il lavoratore, per il triennio agevolato, è esonerato dalla contribuzione previdenziale a suo carico.

### 3.2 *La definizione per gli anni pregressi: il datore di lavoro*

Per i datori di lavoro la dichiarazione di emersione può valere anche come richiesta di concordato tributario e previdenziale per tutti gli anni pregressi per i quali non è ancora decorso il termine di decadenza dell'azione accertativa.

Gli effetti legati alla definizione, però, sono subordinati alla circostanza in cui la dichiarazione di emersione venga presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche ovvero prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Il beneficio derivante dal concordato consisterà nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Irap e dell'Iva e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, pari all'8% del costo del lavoro irregolare utilizzato negli anni precedenti e dichiarato nell'apposita dichiarazione di emersione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per ciascuno dei periodi d'imposta definiti saranno automaticamente preclusi tutti gli accertamenti fiscali relativi all'attività d'impresa o di lavoro autonomo e quelli previdenziali, fino a concorrenza del triplo del valore del costo del lavoro irregolare utilizzato.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25%. Con il pagamento integrale vengono estinti i delitti di omessa e infedele dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omessa o irregolare presentazione della dichiarazione prescritta ai fini previdenziali, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso;
- in 24 rate mensili a partire dal termine di presentazione della dichiarazione di emersione, senza applicazione di interessi. Con la rateizzazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti previsti in caso di dichiarazione infedele o dichiarazione omessa.

### 3.3 *La definizione per gli anni pregressi: i lavoratori*

Per il passato, i lavoratori potranno estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, pagando una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, pari a 200 mila lire per ogni anno pregresso, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Il pagamento della contribuzione sostitutiva può essere effettuato con le stesse modalità esaminate in precedenza, ossia:

- in una unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2001) e usufruendo di una riduzione del 25%, oltre al beneficio di vedere estinti eventuali delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, reati contravvenzionali e violazioni amministrative e civili (connesse alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso);
- in 24 rate mensili, a partire dal termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 novembre 2001), senza applicazione di interessi. In caso di rateizzazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti previsti in caso di dichiarazione infedele od omessa.

Per i lavoratori delle imprese che aderiscono al programma di emersione, in relazione ai redditi di lavoro per gli anni regolarizzati, è escluso ogni accertamento fiscale e previdenziale.

Agli stessi, su domanda, viene permesso di procedere alla ricostruzione, in tutto o in parte, della posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di 5 anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino al massimo di 1/3 con trasferimenti a carico del Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica), nei limiti delle disponibilità finanziarie del predetto Fondo.

In alternativa, restano comunque fermi i piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare delineati dalla vigente normativa.

### *3.4 Piano straordinario di accertamento*

Con decreto di concerto dei ministri competenti sarà operativo, dal 1° gennaio 2002, un piano straordinario di controllo a fini previdenziali e fiscali e di repressione dell'utilizzo del lavoro irregolare.

Il piano determina le priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore e si basa su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri di beni immobili e dei beni mobili registrati.

### *3.5 Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione*

Alle imprese che presentano la dichiarazione di emersione è consentito regolarizzare alcune violazioni penali ed amministrative in materia ambientale. Tali violazioni devono però ledere interessi amministrativi e devono essere contraddistinte dalla messa in pericolo, e non dal danno al bene protetto.

La regolarizzazione è in ogni caso esclusa per i lavori di qualsiasi genere eseguiti, senza prescritta autorizzazione o in difformità di essa, su beni ambientali e su beni culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici.

In materia di tutela ambientale, è inoltre conferita al Governo una delega ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti al fine di introdurre due appositi meccanismi:

- una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla p.a., e consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa e nell'ottemperanza all'ordine di fare volto a ripristinare il rispetto della normativa ambientale. La somma da pagare a titolo di sanzione non deve essere inferiore alla metà del massimo di quanto previsto per il reato in esame;
- una procedura di ravvedimento operoso, anteriore all'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, e consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

Nell'esercizio della suddetta delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi:

1. esclusione dai due meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale;
2. semplicità e rapidità delle procedure colte alla verifica dell'adempimento degli ordini di fare;
3. automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

### 3.6 Disposizioni attuative

Con decreto interministeriale saranno determinati:

1. la forma e il contenuto della dichiarazione di emersione e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati e altri redditi;
2. le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive;
3. le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni di emersione;
4. le attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-autonomie locali, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali.

### 3.7 Altre specificazioni di natura tributaria

La legge dei "100 giorni" contiene infine tre precisazioni di carattere tributario:

- le imposte e le contribuzioni sostitutive non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di imposte, tasse o contributi;
- l'imposta sostitutiva pagata non genera credito d'imposta in favore dei soci con riferimento agli utili distribuiti, concorrendo così alla determinazione dell'ammontare complessivo delle imposte risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni connesse alle imposte e contribuzioni sostitutive si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

## NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITALE SOCIALE (ARTICOLO 6)

In materia societaria, l'articolo 6 consente di sostituire, in maniera totale o parziale, la sottoscrizione del capitale delle s.p.a., delle s.r.l. e delle società in accomandita per azioni, con la stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.

La finalità della disposizione è quella di evitare che l'indisponibilità del capitale sociale nella misura prevista dalla normativa vigente ostacoli la nascita di imprese che non hanno bisogno di mezzi propri per lo svolgimento dell'attività. Il capitale viene pertanto trasformato da mezzo di finanziamento a fondo di garanzia per i terzi ovvero a parametro sul quale commisurare ad esempio l'emissione di obbligazioni.

Per fissare i criteri necessari per tradurre la polizza o la fideiussione in un determinato valore monetario, è prevista l'emanazione di un DPCM che determini le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulata e capitale sottoscritto.

Da tale possibilità restano escluse sia le banche e gli altri enti finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.87/1992, sia le imprese di assicurazione.

## NUOVE REGOLE SULLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI BREVETTUALI PER INVENZIONI INDUSTRIALI (ARTICOLO 7)

L'articolo 7 innova la disciplina delle invenzioni effettuate da titolari di rapporti di lavoro con università e amministrazioni aventi fra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, attribuendo la titolarità dei diritti di sfruttamento al dipendente inventore, anziché al datore di lavoro<sup>1</sup>.

In sintesi, tale articolo stabilisce che:

- è riconosciuto al ricercatore, legato da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o con una università, la proprietà esclusiva dell'invenzione di cui è autore, facendogli conseguire, oltre al diritto alla paternità della scoperta, anche i diritti patrimoniali, di cui sarebbe stato diversamente titolare il datore di lavoro. In caso di più autori, i diritti spettano a tutti in quote uguali, salvo diversa pattuizione;
- l'inventore ha l'onere di presentare domanda di brevetto dandone comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- in caso di licenza in uso a terzi dell'invenzione, le *royalties* sono ripartite tra l'ente e il ricercatore, fermo restando che a quest'ultimo deve essere riservata una parte non inferiore al 50% dei canoni o dei proventi in genere. Qualora l'ente non determini la ripartizione dei canoni, è stabilito che allo stesso spetti una quota pari al 30%.

Qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non inizino lo sfruttamento industriale dell'invenzione entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto (ad eccezione del caso in cui ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà), l'ente da cui il ricercatore dipende acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione nonché i relativi diritti patrimoniali, anche a mezzo terzi. All'inventore, comunque, resta il diritto di esserne riconosciuto autore.

---

<sup>1</sup> La normativa sulla quale l'articolo incide è contenuta nel Regio decreto 20 giugno 1939, n. 1127, che all'articolo 18 stabilisce che il diritto al brevetto spetta, in via generale, all'autore dell'invenzione e i suoi aventi causa, salvo quanto disposto in relazione a tre specifiche ipotesi: se l'invenzione è l'oggetto del rapporto di lavoro i diritti appartengono al datore di lavoro (art. 23, comma 1); se l'invenzione è eventuale rispetto al rapporto di lavoro i diritti appartengono al datore di lavoro e all'inventore spetta un equo premio (art. 23, comma 2); se l'invenzione è estranea al rapporto di lavoro ma rientra nel campo di attività dell'azienda, i diritti spettano all'inventore ma il datore di lavoro ha un diritto di prelazione (art. 24). Anche il codice civile contiene disposizioni sulla materia. In particolare: l'articolo 2590 stabilisce che il prestatore d'opera ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro; l'articolo 2588 dispone che il diritto al brevetto spetta all'inventore dell'invenzione e ai suoi aventi causa; l'articolo 2591, infine, che l'esercizio dei diritti che derivano dalla concessione del brevetto sono regolati da leggi speciali.

Queste nuove disposizioni si applicano a tutte le invenzioni conseguite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche se frutto di ricerche iniziate anteriormente. Con le modifiche apportate dall'articolo in commento la disciplina della materia dovrebbe risultare la seguente:

- se l'invenzione è l'oggetto di un rapporto di lavoro con aziende private o con la pubblica amministrazione che non abbiano finalità di ricerca, i diritti appartengono al datore di lavoro (art. 23, comma 1);
- se l'invenzione è eventuale rispetto al rapporto di lavoro con aziende private o con la pubblica amministrazione che non abbiano finalità di ricerca, i diritti appartengono al datore di lavoro e all'inventore spetta un equo premio (art. 23, comma 2);
- se l'invenzione è estranea al rapporto di lavoro ma rientra comunque nel campo di attività dell'azienda privata che non abbia finalità di ricerca, i diritti spettano all'inventore ma il datore di lavoro ha un diritto di prelazione (art. 24);
- se l'invenzione è estranea al rapporto di lavoro ma rientra comunque nel campo di attività della pubblica amministrazione che non abbia finalità di ricerca, l'inventore è il titolare pieno dei diritti derivanti dal brevetto (art. 18);
- se l'invenzione è oggetto del rapporto di lavoro o comunque è fatta in esecuzione di un rapporto di lavoro con università o amministrazioni pubbliche aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, i diritti patrimoniali spettano all'inventore in misura non inferiore al 50% (art. 24-bis).

#### SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI NUMERAZIONE E BOLLATURA DI ALCUNI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI (ARTICOLO 8)

L'articolo 8 prevede la soppressione della bollatura e della vidimazione iniziale del libro giornale, del libro degli inventari, nonché delle scritture contabili di cui al DPR n. 633/1972 e 600/1973.

In particolare:

- il comma 1 elimina l'obbligo della bollatura e della vidimazione iniziale del libro giornale e del libro degli inventari, mantenendo esclusivamente l'obbligo di numerazione iniziale progressiva di ogni pagina;
- il comma 2 elimina l'obbligo di bollatura iniziale dei libri previsti dalla normativa IVA e di quelli tenuti ai fini delle imposte dirette fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo della numerazione iniziale progressiva delle pagine;
- il comma 3 elimina la bollatura anche per gli altri libri contabili previsti dal DPR n. 600/73, quali ad esempio il libro dei cespiti ammortizzabili, il libro per le scritture contabili dei sostituti d'imposta, il registro cronologico per la contabilità dei professionisti.

Il mancato introito della tassa di concessione governativa derivante dall'eliminazione dell'obbligo della bollatura iniziale è peraltro compensato dall'aumento da 20.000 a 40.000 lire dell'imposta di bollo (comma 4) dovuta per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del libro giornale e del libro degli inventari. Sono esclusi dall'aumento dell'imposta di bollo i libri tenuti da soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma del-

l'articolo 23 della tariffa annessa al DPR n. 641/72<sup>2</sup>.

Viene inoltre prevista la possibilità di corrispondere l'imposta di bollo con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ossia anche mediante versamento al concessionario.

### SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO (ARTICOLO 9)

La disposizione reca alcune modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213<sup>3</sup>, concernente alcune problematiche connesse alla conversione in euro del capitale sociale delle società per azioni.

In particolare viene:

- chiarito che anche nel caso in cui la delibera di conversione del capitale sociale non risulti da verbale ricevuto da notaio, non occorre l'omologa della predetta deliberazione;
- consentito a tutte le società di capitale e quindi anche alle società a responsabilità limitata, alle società in accomandita per azioni ed alle cooperative, di convertire il proprio capitale sociale in euro attraverso una determinazione degli amministratori, senza necessità di convocare l'assemblea dei soci.
- precisato che per le società di persone, la conversione in euro degli importi espressi in lire delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce un mero atto interno da adottare con semplice delibera dei soci. Ciò permette di chiarire che, anche qualora l'atto costitutivo della società semplice sia stato stipulato con atto pubblico, per la verbalizzazione delle delibere di conversione del capitale non occorre la medesima forma e il conseguente intervento del notaio.

### RAPPRESENTANZA DEI CONTRIBUENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI TRASMESSI A DISTANZA (ARTICOLO 10)

La disposizione, al comma 1, introduce la norma che il contribuente, nella definizione dell'accertamento con adesione, può essere rappresentato da un procuratore munito di procura speciale conferita con le modalità previste dall'articolo 63 del Dpr 600 del 1973: se la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.

---

<sup>2</sup> Per le sole società di capitali è data facoltà di corrispondere la tassa di concessione governativa sui libri contabili, annualmente, nella misura forfetaria di lire 600 mila prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e dalle relative pagine. Detta misura è elevata a lire 1 milione se il capitale della società è superiore a lire 1 miliardo.

<sup>3</sup> Il comma 5 dell'articolo 17 prevede che le deliberazioni di conversione in euro del capitale sociale delle Spa sono assunte dagli amministratori, anziché dall'assemblea straordinaria. I verbali delle deliberazioni in questione devono essere depositati e iscritti a norma dell'art. 2436 del codice civile e se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile.

Il secondo comma, stabilisce invece che a decorrere dal 20 maggio 2001 l'obbligo di sottoscrizione degli atti dell'Avvocatura di Stato è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente oppure di un suo sostituto, a condizione che dalla copia trasmessa a distanza mediante mezzi di telecomunicazione risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'atto originale

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (ARTICOLO 11)

L'articolo 11 modifica parzialmente la disciplina vigente, oggetto di recenti continue modifiche, relativa alle modalità di pubblicazione delle delibere adottate dai comuni per la variazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF<sup>4</sup>.

In particolare, si sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360/98, concernente gli adempimenti che i comuni devono intraprendere per avvalersi della facoltà di fissare una diversa aliquota dell'addizionale comunale e provinciale IRPEF.

Il comma, come riformulato, prevede espressamente che la delibera comunale con la quale viene variata l'aliquota dell'addizionale IRPEF da applicare nell'anno successivo deve essere pubblicata su un sito informatico la cui individuazione, contestualmente alle modalità applicative, è rimessa ad un decreto interministeriale. Dalla data di pubblicazione sul sito informatico decorre l'efficacia della delibera di variazione dell'aliquota<sup>5</sup>.

## GESTIONE UNITARIA DELLE FUNZIONI STATALI IN MATERIA DI GIOCHI, FORMAZIONE DEL PERSONALE E TRASFERIMENTO AI COMUNI DI BENI IMMOBILI (ARTICOLO 12)

L'articolo 12 contiene disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi, di formazione del personale e di trasferimento ai comuni di beni immobili. In particolare, detto articolo:

prevede l'emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione (art.17, comma 2, legge n. 400/88), per riordinare le funzioni statali in materia di organizzazione e gestioni di giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici<sup>6</sup>, secondo i seguenti criteri guida:

- eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

---

<sup>4</sup> L'addizionale comunale e provinciale IRPEF è stata istituita con il decreto legislativo n. 360/98. L'aliquota è distinta in due parti, una parte fissa, di compartecipazione, in misura uguale per tutti i comuni, alla quale è corrisposta analoga riduzione delle aliquote erariali ed un'ulteriore aliquota, rimessa alla facoltà di ciascun comune nella misura variabile tra lo 0,2 e lo 0,5%.

<sup>5</sup> Al riguardo è il caso di segnalare che il disegno di legge finanziaria 2002 (attualmente in discussione in Parlamento) contiene ulteriori modifiche ai termini ed all'efficacia delle delibere comunali in materia di aliquote, tariffe e tributi locali. Tuttavia da tali ulteriori modifiche, per espressa previsione, è esclusa l'addizionale provinciale e comunale IRPEF.

<sup>6</sup> Attualmente ai Monopoli di Stato spetta la gestione del lotto e delle lotterie (sia nazionali che istantanee), il gioco del Bingo e la scommessa a totalizzatore Formula 101; all'Agenzia delle entrate spettano, invece, tutti gli altri giochi quali i concorsi pronostici (Superenalotto, Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol) e le scommesse ippiche.

- attribuzione delle funzioni ad una sola struttura da istituire o già esistente;
- stabilisce che il personale addetto all'imposta sulle successioni e donazioni (in conseguenza della soppressione di tali imposte) verrà prioritariamente impiegato per l'accertamento finalizzato alla repressione del "lavoro nero", previa formazione presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
- stabilisce che nei confronti dei dirigenti e altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino in materia di giochi può essere disposto unilateralmente il passaggio al altro incarico, fermo restando il trattamento economico previsto;
- da possibilità, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di avvalersi della collaborazione di Università e di docenti universitari, ed ai professori di ruolo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di partecipare alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni vigenti per i professori ordinari.

Con norma interpretativa, chiarisce che i beni immobili compresi nelle saline già in uso ai Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali anche se non sono stati destinati a riserva naturale.

Considerato poi che il comma 3 dell'articolo in commento stabilisce che possono beneficiare dell'agevolazione anche gli imprenditori ed i lavoratori autonomi in attività da meno di cinque anni (purché in attività al momento dell'entrata in vigore della legge), per questi ultimi il calcolo della media degli investimenti sarà fatto su un numero di anni inferiore a cinque, pari agli anni di attività (sempre escludendo l'anno in cui l'investimento è stato di maggior valore). Nel caso limite in cui un soggetto è in attività da un solo anno, considerato che vi è facoltà di escludere l'anno in cui l'investimento è stato maggiore, la media degli investimenti degli anni precedenti sarà pari a zero, e quindi tutto il nuovo investimento realizzato sarà agevolabile.

Per quanto concerne in particolare le spese di formazione, si consente la deduzione della parte di retribuzione relativa alle ore in cui il personale è impegnato nelle attività in questione piuttosto che nello svolgimento delle mansioni ordinarie. Peraltro, non appare chiaro se la disposizione agevolativa sia limitata alle spese derivanti da attività formative svolte da docenti dipendenti dell'impresa o soggetti esterni, oppure è estesa anche alle spese relative al materiale didattico, al vitto e all'alloggio, sostenute dal personale partecipante alle attività in oggetto.

## SOPPRESSIONE DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE (ARTICOLO 13)

*Art. 13 (Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).*

La disposizione prevede la completa soppressione dell'imposta così come era disciplinata del D.Lgs n. 346/1990.

Tuttavia, è prevista la tassazione di una specifica categoria di trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti.

La fattispecie tassabile si circo-scrive ai trasferimenti effettuati a vantaggio dei familiari diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado. Inoltre, il valore dei beni trasferiti non deve superare il valore di 350 milioni per ciascun cessionario.

L'imposta è quella che ordinariamente si applicherebbe ai trasferimenti effettuati a titolo oneroso, quindi fondamentalmente l'imposta di registro ma anche le imposte ipotecarie e catastali e l'iva.

#### *Art. 14 (Esenzione e riduzioni delle imposte)*

È prevista l'applicazione di quanto disciplinato nel provvedimento sulle successioni e donazioni in materia di esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazioni della base imponibile, in relazione alla imposizione delle donazioni assoggettate ad imposta di cui al comma secondo dell'articolo 13.

È introdotto inoltre, un limite massimo di imposte da pagare in caso di trasferimenti di una specifica categoria di immobili, nonché la conseguente copertura di bilancio necessaria a coprire l'onere del minor gettito per lo Stato.

#### *Art. 15 (Disposizioni di attuazione e di semplificazione)*

È disciplinata la modalità, richiamando quelle già sperimentate con il precedente regime, circa la presentazione della dichiarazione di successione nel caso abbia in oggetto immobili.

È prevista l'esimente per gli eredi dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici, relativa agli immobili dichiarati in successione, in quanto sarà cura dell'ufficio comunicare a ciascun comune il trasferimento del bene.

È individuato l'ufficio competente a ricevere le dichiarazioni nel caso in cui il defunto sia non residente nel territorio dello Stato. In questo caso l'ufficio sarà quello nella cui circoscrizione il defunto ha risieduto per ultimo, oppure nel caso in cui questa sia sconosciuta quello competente è quello di Roma.

#### *Art. 16 (Disposizioni antielusive)*

È previsto un dispositivo antielusivo della imposta sui *capital gains*, nel caso in cui al trasferimento di valori mobiliari con applicazione dell'imposta di cui al comma secondo dell'articolo 13, segua un successivo trasferimento ad opera del donatario entro il termine di cinque anni seguenti. In questo caso si rende necessario il pagamento dell'imposta sostitutiva diminuita di quanto già versato.

È estesa la disciplina già prevista dall'articolo 54, quinto comma, del Tuir 917/86. Si prevede la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa in caso di trasferimento, sia a titolo gratuito che per successione, dell'azienda oppure del ramo d'azienda.

È applicata alle fattispecie imponibili di cui al secondo comma dell'articolo 13, la disciplina generale antielusiva dell'articolo 37-bis del dpr m.600/73, già esteso ai trasferimenti per causa di morte oppure per donazione, dall'articolo 69, settimo comma, L. n.342 del 21 novembre 2000.

*Art.17 (Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale)*

È prevista l'applicazione del nuovo regime per le successioni aperte e alle donazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della legge.

È esteso al 30 giugno 2002 il termine per gli adempimenti d'imposta relativi alle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di soggetti residenti.

Si prevede l'emanazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di uno o più decreti legislativi per coordinare la nuova disciplina con quella dell'imposta di registro e con qualsiasi altra disciplina che possa disporre in contrasto con quanto previsto dal nuovo provvedimento.

### TREMONTI-BIS (ARTT. 4 E 5)

La legge recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", approvata nella versione definitiva dalla Camera dei deputati, in attesa di pubblicazione sulla G.U. contiene agli artt. 4 e 5 le disposizioni concernenti rispettivamente la detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito e la sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali (cosiddetta Tremonti-bis).

Si tratta, in effetti, della riproposizione di misure agevolative già introdotte in passato dall'art. 3 del d.l. 357/94 convertito con modificazioni dalla legge 489/94 (cosiddetta legge Tremonti) anche se emergono sostanziali diversità con riguardo alle modalità di applicazione, all'ambito oggettivo e soggettivo.

#### *Detassazione del reddito di impresa e del lavoro autonomo reinvestito (Art. 4)*

La disposizione in commento prevede, in sostanza, l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di esclusione dal calcolo della media del periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

La prima legge Tremonti concesse, per i periodi d'imposta 1994 e 1995, un'agevolazione fiscale che escludeva dalla formazione del reddito d'impresa il 50% dell'incremento degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso rispetto alla media di quelli effettuati nei 5 anni antecedenti (1989-93).

Esaminando il nuovo provvedimento si rileva che, nel calcolare l'eccedenza del volume di investimenti in beni strumentali rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, è riconosciuta la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Si tratta di una disposizione di estremo favore in quanto si propone di "normalizzare" la media, a vantaggio di quei contribuenti che, in un esercizio compreso nel quinquennio di riferimento, abbiano effettuato investimenti di molto superiori rispetto agli altri esercizi, ad esempio perché hanno fruito dell'agevolazione "Visco".

Inoltre mentre nella "Tremonti" i cinque periodi d'imposta sui quali calcolare la media erano "rigidi", e, dunque - come sopra illustrato - la media veniva calcolata sempre con riferimento al periodo 1989-93, indipendentemente dall'anno d'imposta oggetto dell'agevolazione (1994 o 1995), il nuovo provvedimento prevede periodi di riferimento "mobili" a seconda dell'anno di applicazione dell'agevolazione. Esemplificando, per il calcolo dell'eccedenza degli investimenti del 2001 verrà considerata la media di quelli realizzati nel periodo 1996-2000, mentre per il 2002 verrà preso quale base di riferimento per il calcolo della media il periodo 1997-2001, quindi anche il primo anno della nuova Tremonti. Per il resto, considerata la coincidenza dei due provvedimenti agevolativi, il comma 8 prevede espressamente che le modalità applicative della disposizione agevolativa sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.l. n. 357/94. Di conseguenza risultano attuali, in quanto compatibili, i chiarimenti all'epoca forniti dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994, nonché le ulteriori precisazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 1994 (D.m. 15 febbraio 1995).

L'incentivo, a differenza della precedente Tremonti che si commisurava solo sugli investimenti, si applica, come espressamente disciplinato dal comma 2, anche alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale ed agli oneri per i servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni. A tale importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione ed aggiornamento fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro o dal responsabile del CAF nelle forme previste dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 79/97 convertito con modificazioni nella legge 140/97 e successive modificazioni. Trattasi delle procedure previste dalle disposizioni relative alla concessione, alle imprese che svolgono attività industriale, ai sensi dell'art. 2195 comma primo del codice civile, di un credito d'imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, il provvedimento al comma 3, ampliando quanto già previsto dal comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. n. 357/94 - che si riferiva alle sole attività d'impresa - estende l'applicazione dell'incentivo fiscale anche ai lavoratori autonomi ed alle imprese bancarie ed assicurative attivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Ne deriva che il beneficio può applicarsi alle imprese e lavoratori autonomi che cessano l'attività successivamente a tale data, con riferimento agli investimenti effettuati anteriormente, ma pur sempre nei periodi d'imposta di applicazione della norma.

Risultano beneficiari dell'incentivo fiscale anche coloro che abbiano intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo da meno di cinque anni, per i quali la media degli investimenti effettuati si calcola considerando i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà, anche in questo caso, di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

A tal proposito si segnala che la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 90/E del 17 ottobre 2001, esplicativa della Tremonti-bis, - modificando l'orientamento della circolare n. 181/E del 1994 che disponeva l'applicazione del beneficio a condizione che vi fosse almeno un periodo d'imposta precedente a quello di riferimento- consente la fruizione del beneficio nello stesso esercizio anche alle imprese nate nel 2001 purchè prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Ne deriva che un'impresa nata nel 2001 potrà beneficiare della "Tremonti-bis" anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio in poi pur in assenza di un precedente periodo d'imposta.

La disposizione in esame, non richiedendo particolari adempimenti da effettuare in bilancio, consente conseguentemente di fruire dell'agevolazione indipendentemente dal regime contabile adottato. Pertanto sono ammessi al beneficio non solo i soggetti che adottano la contabilità ordinaria ma anche i soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del Dpr 600/73, i quali determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari possono fruire dell'agevolazione a condizione che siano in grado di documentare i costi sostenuti per i nuovi investimenti e l'ammontare degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente.

Per espressa previsione normativa – comma 5 dell'art. 4 – le attività industriali soggette a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, individuate ai sensi del d.lgs. 334/99 emanato in attuazione della direttiva 96/82/CE (miscele o preparati).

L'agevolazione si configura come componente negativo di reddito extra-contabile che concorre alla determinazione del risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, la quale verrà portata in diminuzione del reddito degli esercizi successivi. In sostanza l'impresa per effetto del meccanismo agevolativo verrà a godere, ai fini fiscali, di una vera e propria duplicazione di costo, nel senso che la deduzione immediata di una quota degli investimenti agevolabili non impedisce all'impresa di dedurre i costi afferenti i singoli beni secondo le ordinarie regole fiscali (ammortamenti, spese di manutenzione, spese prestazioni servizi ecc.).

Gli investimenti oggetto del beneficio consistono ai sensi del comma 4:

- nella realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
- nel completamento di opere sospese;
- nell'ampliamento, riattivazione ed ammodernamento di impianti esistenti;
- nell'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato va diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei medesimi periodi, nonché del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnato ai soci o destinati a finalità

estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi siano stati a suo tempo acquistati usati. Il provvedimento precisa, inoltre che l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Secondo le indicazioni della sopra menzionata circolare, tutti gli investimenti agevolati devono riguardare beni nuovi, ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione, restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti. Tutto ciò è coerente con le finalità della norma volta, tra l'altro, a promuovere effetti positivi sulle industrie produttrici di beni strumentali.

Tutti gli investimenti, ivi compresi quelli relativi a beni strumentali nuovi realizzati in economia, possono essere iniziati anche precedentemente al periodo d'imposta per il quale si chiede l'agevolazione e, in considerazione del ristretto ambito temporale della norma (periodi d'imposta 2001 e 2002) il beneficio compete anche qualora gli investimenti vengano completati in periodi d'imposta successivi a quelli agevolati.

L'investimento può essere effettuato anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento agevolabile è costituito dal costo di acquisto del bene sostenuto dal concedente e risultante dal contratto al netto delle spese di manutenzione, non assumendo alcun rilievo il prezzo di riscatto.

#### *Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali (Art. 5)*

L'introduzione della Tremonti-bis ha reso necessario coordinare quest'ultima agevolazione con le altre disposizioni agevolative in vigore, introdotte nel corso della precedente legislatura grazie alla cosiddetta riforma "Visco", dal nome dell'ex Ministro delle Finanze.

L'art. in esame, rubricato "sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali", prevede l'abolizione della Dit e dell'agevolazione Visco e la possibilità di optare per le medesime agevolazioni con riferimento agli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2001. Inoltre si prevede la non cumulabilità, per i periodi d'imposta di vigenza della detassazione Tremonti-bis, del medesimo beneficio con l'agevolazione per le aree depresse che continua a applicarsi fino al periodo d'imposta 2006.

Con riguardo alla *Dual Income Tax* si stabilisce che i soggetti i quali alla data del 30 giugno 2001 hanno eseguito variazioni in aumento del capitale investito ex d.lgs. 466/97 possono continuare ad usufruire dei benefici Dit o in alternativa avvalersi del meccanismo della Tremonti-bis. In sostanza la Dit viene "congelata" alla predetta data.

Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto non deve eccedere quello risultante dal bilancio dell'esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, salvi gli eventuali decrementi successivi. La norma, dunque, prevede la rilevanza dei decrementi di patrimonio futuri ma non anche quella degli incrementi del patrimonio.

La norma, altresì, precisa, che è possibile cumulare la Dit e l'incentivo Tremonti-bis, qualora l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata Dit risulti inferiore al 10% dell'imponibile complessivo.

Inoltre, sempre a proposito di coordinamento degli incentivi, il cumulo tra Dit e Tremonti-bis è sempre possibile con riferimento alle spese di formazione ed aggiornamento del personale sostenute nei periodi interessati.

Il comma 1 lettera a) relativamente all'agevolazione "Visco" nel prevederne la sua abrogazione consente di optare tra quest'ultimo incentivo e la Tremonti -bis per quei soggetti che entro la data del 30 giugno 2001 hanno realizzato investimenti, conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 8 della legge 133/99.

Ne deriva che per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2001 è applicabile la legge "Visco", ma si può optare per la detassazione Tremonti, mentre per gli investimenti realizzati successivamente al 30 giugno è applicabile esclusivamente la "detassazione Tremonti".

I medesimi soggetti possono comunque cumulare l'agevolazione Visco con la Tremonti-bis solo con riferimento alle spese per la formazione del personale sostenute nei periodi d'imposta interessati.

A differenza della "Visco" e della "Dit" che sono soppresse, il comma 2 non abroga l'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge finanziaria 2001, che rimane in vigore pur in alternativa alla "Tremonti-bis", per i periodi d'imposta 2001 e 2002.

Pertanto i soggetti che effettuano investimenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, 2, 3, della legge n. 388/2000, possono continuare ad usufruire dei relativi benefici, ovvero in alternativa e per ciascun periodo d'imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione della "Tremonti-bis". Il cumulo dei due incentivi è comunque consentito per le spese di formazione ed aggiornamento. Ciò vuol dire che per i soggetti che applicano il credito d'imposta per le aree svantaggiate è possibile comunque fruire della detassazione Tremonti con riferimento alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

In ultimo il comma 3 dispone l'irrelevanza, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'art. 105 comma 4 del Tuir, dei redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta 2001 e agevolati ai sensi della Dit e della Legge Visco.